

significano troppo o nulla, non devono inserirsi in leggi di codesto genere.

L'articolo quindi, secondo me, dovrebbe essere redatto in questo modo:

« Quando manchino le offerte, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un mese dal giorno in cui l'asta rimane deserta, ecc. »

**BRUNETTI.** Mi perdoni l'onorevole Lovito, a me pare che tanto la Commissione, quanto l'onorevole mio amico Lovito, vadano ai due estremi opposti. Io credo che l'opinione dell'onorevole Omar sia lodevole, perchè offre garanzia dall'una e dall'altra parte. La Commissione merita lode in quanto al suo scopo, per cui vuole che sia lasciato indeterminato il numero dei concorrenti, per lasciare cioè al criterio delle Giunte il divenire alla proclamazione dell'aggiudicazione. Perciò potrebbe avvenire che non vi fosse tal numero di concorrenti, rispettivamente alla popolazione ed alle condizioni locali; che vi fosse sospetto d'intrighi; dimodochè sarebbe un gravissimo danno obbligare in questo caso le Giunte a dichiarare l'aggiudicazione, quand'ancora vi fosse il numero voluto dei concorrenti. Ma, mentre la Commissione intende di evitare questo scoglio, urta in uno scoglio maggiore, cioè quello di lasciar poi all'arbitrio delle Giunte o delle deputazioni di dichiarare deserta la subasta, quand'anche vi fosse tal numero di concorrenti da meritare che fosse proclamata l'aggiudicazione.

Quindi, essendo, a mio parere, vizioso sì l'uno che l'altro estremo, poichè l'onorevole Omar garantisce in certo modo la concorrenza alla subasta, limitando dall'altra parte la libertà dei comuni perchè non trascenda in arbitrio, io prego la Camera a votare l'emendamento dell'onorevole Omar, che mi pare adempia all'uno ed all'altro scopo.

**VILLA PERNICE, relatore.** Io credo di essere stato frainteso dagli onorevoli preopinanti.

Il mio concetto è che la non determinazione del numero lascia la libertà ai comuni di non divenire all'aggiudicazione anche quando il numero dei concorrenti sia maggiore di quello indicato dall'emendamento Omar. O credete che due concorrenti all'asta sieno sufficienti, ed allora nell'emendamento della Commissione è ammessa la facoltà nei comuni di aggiudicare l'asta anche quando non vi sieno che due concorrenti; o credete che due concorrenti sieno insufficienti, ed allora accettate l'emendamento Omar.

La Commissione ha informato il suo articolo a questo concetto, di lasciare maggior libertà ai comuni. L'emendamento dell'onorevole Omar restringe anzichè allargare la facoltà nei comuni di aggiudicare l'asta.

La Commissione dunque, per le ragioni esposte, non crede di accettare questo emendamento.

**BRUNETTI.** Tutt'altro, perdoni l'onorevole relatore della Commissione, tutt'altro che frainteso; abbiamo

capito benissimo. A me pare che colle parole dette io non ho fatto altro che spiegare questo concetto della Commissione. Ma io domando: è vero o non è vero che, se vi ha un numero di concorrenti tale per cui nella subasta meriti di essere proclamata l'aggiudicazione, in questo caso, stando all'articolo della Commissione come è redatto, si lascia un immenso arbitrio alle Giunte ed alle deputazioni provinciali, sicchè, o per favore o per altra ragione, possano dichiararla deserta? Io per me credo che l'onorevole relatore non potrà contrastarmi questo fatto evidentissimo.

Ora, siccome oltre il fatto di due concorrenti può avvenire ancora che con tre ed anche con quattro non vi sia tutta la pienezza di concorrenza, perchè la concorrenza è relativa alla popolazione ed alle condizioni locali, così io credo giusto il principio, se non le parole, dell'emendamento dell'onorevole Omar, per cui sia determinato il numero dei concorrenti, e non si lasci all'arbitrio delle Giunte e delle deputazioni di dichiarare deserta la subasta quando loro piaccia, con detrimento di quella libertà di concorrenza che è lo scopo precipuo di questa legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito propone un altro emendamento, il quale consiste nel sopprimere dall'articolo 28 le parole: « o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di devenire alla aggiudicazione; » cosicchè l'articolo sarebbe così concepito:

« Quando manchino le offerte, si fa luogo ad un secondo esperimento, ecc. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**VILLA PERNICE, relatore.** Nel concetto dell'emendamento Lovito pare che, quand'anche sia uno solo il concorrente, l'asta possa aggiudicarsi. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento Lovito perchè sarebbe tolta affatto la gara all'asta.

**LOVITO.** Non c'è asta se non sono almeno due i concorrenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare.

**AVITABILE.** Io accetto l'emendamento Lovito, perchè ritengo che egli non ha inteso mai di sottrarre col suo emendamento dalla legge comune delle aste quelle in esame; egli non ha inteso altro che riferirsi alla legge comune.

Ho voluto spiegare il concetto pel quale voto l'emendamento Lovito, onde, se la Commissione l'interpreta diversamente, allora possa l'onorevole Lovito stesso spiegarlo.

**LOVITO.** Avrò bisogno io di rammentare all'onorevole relatore che non vi è e non vi può essere asta pubblica con un solo concorrente? Dopo aver detto questo, non fo che raccomandare il mio emendamento alla Camera.